

Détailants Montagnards Quaderno

Anno 3 N° 10 Giugno 2008

Testata della piccola e media
impresa valdostana
del Commercio del Turismo
e dei Servizi

PER LA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE

TELEFONATE ALLO 0165 068005

FAX 0165 068004

www.confesercenti.it



VAMA ANTINFORTUNISTICA
ANTINCENDIO SicuriNet

VAMA COOP. R.L.
Via Grand Eyvia, 15 - AOSTA
Tel. 0165 554851 - Fax 0165 554933
vamaservizi@libero.it

LA FINANZIARIA DI TREMONTI: "UN PIANO TRIENNALE DI 34,8 MILIARDI"

Pubblichiamo una sintesi dei principali provvedimenti su IMPRESE E FAMIGLIE riferiti al Piano triennale della finanziaria presentato nei giorni scorsi alle parti sociali e su cui, il presidente nazionale della Confesercenti, Marco Venturi, ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo giudicandola una manovra "fortemente innovativa" a cominciare dal ripristino del cosiddetto "lavoro intermittente" che è di grande importanza per le piccole imprese.

Lavoro e pensioni saranno cumulabili

Abolizione del divieto di cumulo della pensione e del reddito da lavoro, rilancio dei contratti a termine, ripristino del lavoro intermittente e lotta al sommerso. Il pacchetto Wel-

fare contiene inoltre misure di semplificazione tra cui l'abrogazione dei libri matricola e dei libri paga. Introdotta inoltre una carta anziani per comprare pane con lo sconto.

Fondi Ue: risorse riallocate sulle priorità strategiche

Saranno ridefiniti i programmi del Quadro strategico nazionale 2007-2013 avviati dal governo Prodi: i fondi saranno destinati alle infrastrutture strategiche, concentrandosi su pochi interventi prioritari, ma anche a impianti di energia, tlc, ambiente con particolare riferimento ai rifiuti, i servizi di trasporto.

Banca del Mezzogiorno: costituita una nuova Spa, capitale 5 milioni.

IN QUESTO NUMERO

SOMMARIO

Benzina allarme prezzi	2
L'economia sommersa al 15 - 16%	3
Lavoro news	4
Riduzione prelievo fiscale sul Tfr	5
Normativa anti riciclaggio	6
Fisco per gli agenti di commercio	7

Banche e petrolieri pagheranno più tasse

Per le banche ampliamento della base im-

continua a pag. 8



FONTER
Fondo Previdenziario Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua del Terziario

CARPE DIEM
cogli l'opportunità

FORMAZIONE CONTINUA
per l'aggiornamento professionale
dei lavoratori dipendenti

INTERAMENTE FINANZIATI
a COSTO ZERO

Informati:
06 4725514
www.fonter.it

Con il fondo interprofessionale

BENZINA: ALLARME PREZZI, A FINE 2008 SI RISCHIANO AUMENTI FINO AL 45%

Il primo gennaio 2008 il prezzo medio della benzina era di 1,360 euro e quello del gasolio 1,280: ad oggi il prezzo è pari a 1,520 euro per entrambi. La differenza è quindi pari a 0,160 euro per la benzina e 0,240 per il gasolio, vale a dire un incremento rispettivamente del 12% e del 19% circa.

Se il trend degli aumenti registrati nei primi cinque mesi dovesse confermarsi per il resto

dell'anno, avremmo a fine 2008 un prezzo della benzina intorno a 1,740 euro al litro, con un incremento del 28%, mentre il gasolio arriverebbe a 1,850 euro per litro, con un aumento su base annua del 45%. Nei soli primi cinque mesi dell'anno, grazie ai continui aumenti di prezzo dei carburanti, lo Stato ha già incassato 350 milioni di euro di iva in più: considerando i 40 miliardi di litri venduti annualmente ed in presenza di un trend di aumenti

costante, le entrate statali derivanti dall'iva sulle benzine arriveranno a fine 2008 ad 1,5 miliardi di euro.

"Sulla base di questi numeri – sottolinea il presidente della Faib-Confesercenti, Martino Landi – chiediamo al Governo l'immediata riduzione delle accise e la sterilizzazione dell'iva sugli aumenti di prezzo dei carburanti. L'iniziativa del ministro per lo Sviluppo Economico Claudio Scajola di istituire un ta-

volto di confronto con le compagnie petrolifere, le organizzazioni dei gestori, i consumatori ed i rappresentanti delle istituzioni locali, rappresenta una prima importante occasione di confronto tra tutti i soggetti della filiera. Altrettanto importante – conclude Landi – sarà estendere la concertazione a livello europeo per mettere a punto gli strumenti necessari a fermare l'escalation del prezzo del petrolio e dei carburanti".

DRAGHI: CONCENTRARE L'AZIONE SULLA PRODUTTIVITÀ E LA CRESCITA

Ridurre la spesa pubblica si deve e si può e diminuire la pressione fiscale per dare respiro a famiglie ed imprese alleggerendo il prelievo dove si può dare maggiore sostegno alla crescita ed attenuandolo su fasce sempre maggiori di lavoratori. Sono alcuni dei passi delle Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi esposti oggi nella annuale assemblea davanti a personalità politiche, del mondo dell'impresa e del lavoro. Draghi

ha insistito soprattutto sull'impegno prioritario per la produttività e la crescita rilevando come l'Italia continui ad essere più lenta rispetto agli altri paesi europei.

Per la Confesercenti la relazione di Draghi è stata particolarmente apprezzabile là dove parla della esigenza di tagliare strutturalmente la spesa per poter intervenire su un carico fiscale sempre più pesante. Per il presidente Confesercenti Venturi è anche opportuna la riflessione del Governatore sul-

l'esigenza di incrementare nel tempo l'età pensionabile. Bene anche l'indicazione che chiede per un duraturo sviluppo del sud misure che favoriscano la qualità del risultato.

Il governatore Draghi ha messo anche in guardia dal crescere dell'inflazione che addebita chiaramente ai rincari dell'energia e delle materie prime, anche se aggiunge che "la dinamica dei costi interni è rimasta moderata, non vi è stata finora rincorsa fra prezzi e salari. Ma di fronte al rialzo dei prezzi inter-

nazionali Draghi ricorda il ruolo positivo svolto dall'euro. Le conclusioni della relazione sono nette "il consenso sulle cose da fare è vasto, ma si infrange nell'urto con gli interessi costituiti che negli ultimi anni hanno scritto il nostro impoverimento. La stabilità della politica, la forza delle Istituzioni sono le fondamenta su cui costruire l'intervento risanatore. La sua attuazione richiederà l'impegno di tutte le forze di cui dispone il Paese. Il premio è la ripresa duratura della crescita.

ANNUNCI COMMERCIALI

CEDESI avviata attività di parrucchiera in zona bassa valle.

Telefonare per informazioni solo se interessati al numero 334/2752312.

AVVISO AI DESTINATARI

Conformemente alle disposizioni della legge n. 196 del 30 giugno 2003, vi informiamo che le coordinate di coloro che ricevono "Détaillants Montagnards" appaiono nella lista degli indirizzi della Confesercenti Valdostana. Il titolare del trattamento è la Detaillants Montagnards, Regione Amérique, 9 - 11020 Quart (AO). Vi informiamo, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7 del suddetto decreto, vi è possibile chiedere in qualsiasi momento la modifica, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati che vi concernono scrivendo semplicemente a Detaillants Montagnards - Regione Amérique, 9 - 11020 Quart (AO).

**Détaillants
Montagnards**
Quaderno

Direttore responsabile: **Flavio Martino**
Hanno collaborato: **Paola Gottardi, Velia Corcella, Riccardo Rapetto.**
Anno 3 n° 10 stampato in 4.500 copie
Détaillants Montagnards - Quindicinale - Iscrizione sul registro di stampa del Tribunale di Aosta n° 2\06 in data 26\01\2006
Stampa: **Tipografia La Vallée** - Via Tourmeuve, 6 - Aosta
Impaginazione: **Chiara Del Missier**
Pubblicità: **Conf-servizi s.r.l.**
Reg. Amérique 9 - 11020 Quart - tel. 0165 068005 - fax 0165 068004

L'ECONOMIA "SOMMERSA" INCIDE PER IL 15-16%

Nel 2006 il valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico e' compreso tra un minimo del 15,3% del Pil (pari a circa 227 miliardi di euro) e un massimo del 16,9% (circa 250 miliardi di euro). Nel 2000, la percentuale minima era del 18,2% e la massima del 19,1% (rispettivamente pari a circa 217 miliardi e a 228 miliardi di euro). I dati sono stati diffusi dall'Istat nel rapporto "La misura dell'economia sommersa secondo le statistiche ufficiali". Nel 2006 la quota del Pil imputabile all'area del sommerso economico (pari al 16,9% nell'ipotesi massima) e' scomponibile in un 8,9% dovuto alla sottodichiarazione del

fatturato ottenuto con un'occupazione regolarmente iscritta nei libri paga, al rigonfiamento dei costi intermedi, all'attività edilizia abusiva e ai fitti in nero, in un 6,4% per l'utilizzazione di lavoro non regolare e in un 1,6% derivante dalla riconciliazione delle stime dell'offerta di beni e servizi con quelle della domanda. Nel 2006, nell'ipotesi massima, il valore aggiunto sommerso nel settore agricolo e' pari al 31,4% del valore aggiunto totale della branca (8.538 milioni di euro), nel settore industriale al 10,4% (42.022 milioni di euro) e nel terziario al 20,9% (199.414 milioni di euro).

Questi valori percentuali si discostano in modo evidente da quelli

d'inizio periodo, quando in agricoltura risultava sommerso il 29,7% del valore aggiunto, nel-

l'industria il 14% e nel terziario il 23,2%.

Dal sito www.confesercenti.it

Istat: nel 2007 pressione fiscale è salita al 43,3% del Pil

Nel 2007 la pressione fiscale complessiva rispetto al Pil è aumentata di oltre un punto percentuale (dal 42,1% del 2006 al 43,3%). Le principali componenti del prelievo fiscale hanno evidenziato dinamiche piuttosto accentuate: le imposte dirette sono aumentate del 9,5%, rispetto al 12,4% del 2006, quelle indirette del 2,6% (nel 2006 erano cresciute dell'8,6%) mentre i contributi sociali effettivi sono saliti dell'8,0%, rispetto al 3,4% del 2006). L'apporto delle imposte in conto capitale è stato marginale (300 milioni di euro), risultando pari allo 0,04% delle entrate complessive. Alla crescita del gettito delle imposte dirette hanno contribuito l'aumento delle entrate dell'Irpef (+8,4%), dell'Ires (+31,5%) e delle imposte sui redditi da capitale (+21,1%). Le restanti imposte dirette, che pesano per circa il 6% del totale, sono invece diminuite in maniera considerevole (-28,8%).



Proiettati nel futuro

I.P.

Un'azienda nata per risolvere i problemi della ristorazione.

HYPPOCAMPUS s.r.l. nasce nel 1996 da diverse esperienze professionali con l'intento di rispondere

ai problemi irrisolti della ristorazione.

Per questo il nostro motto è: "soluzioni innovative per la ristorazione".

Da allora è un continuo evolversi e una continua proiezione nel futuro per cercare di essere i primi a dare risposta ai problemi in modo serio ed efficiente.

Il fatto di essere costruttori ci permette di sperimentare, ricercare, trovare sempre nuove strade per offrire al cliente un prodotto sempre più adeguato alle sue esigenze.

Il nostro intento principale è far risparmiare tempo e denaro al nostro cliente; soddisfarlo con un prodotto innovativo, utile e con un investimento che possa rendere sempre di più nel tempo.

Gli annosi problemi che attanagliano la ristorazione vengono affrontati in modo serio e competente. I prodotti sono costruiti con un'estrema attenzione ai dettagli e alla qualità.

Il nostro punto forte è l'acciaio inox, materiale nobile, l'eccellenza in cucina, igienico e facile da pulire.

Non risparmiamo sulla materia prima perché vogliamo fornire al nostro cliente un prodotto valido, che duri nel tempo, in modo da ottimizzare il suo lavoro e rendere al massimo.

Intervista ad Adriano Zanotti, responsabile commerciale di Hyppocampus

La vostra ditta è attiva sul mercato da più di dieci anni, come iniziaste?

In origine furono gli asciugatori di posate. Fummo i primi a proporre sul mercato un prodotto in grado di risolvere il problema di posate macchiate dal calcare. Da allora la nostra linea si è arricchita di numerosi prodotti che perseguono tutti lo stesso obiettivo: far risparmiare tempo e denaro al ristorante e fornirgli un valido supporto.

Dal successo degli asciugatori nacquero subito altre idee.

Si, in effetti agli asciugatori si affiancarono presto i lucidatori di posate che utilizzano lo stesso principio. Successivamente la nostra attenzione si concentrò sul reparto freddo e nacque così ENOFREEZ l'abbattitore rapido per vini. Pensi che è in grado di abbattere la temperatura di 2°C al minuto, senza liquido refrigerante! In seguito venne creata una linea freddo completa e innovativa. Ulteriori grandi novità furono la macchina per polenta e salse, l'asciugabicchieri, il dosa pomodoro fino ad arrivare ad Ernesto, l'essiccatore.

Una cosa importante da dire: voi, se non sbaglio siete ideatori e costruttori diretti.

Esatto, tutti i prodotti sono costruiti da noi nel nostro stabilimento di Torbole Casaglia. Questo è un in-

dubbio vantaggio per il cliente: conosciamo le nostre macchine una per una, nei minimi dettagli, ed anche questo è garanzia di qualità.



LAVORO NEWS

Ministero dell'Interno: procedura telematica anche per gli ingressi "fuori quota" per lavoratori stranieri

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con la circolare n. 2198 del 13 maggio 2008, ha diramato le istruzioni sul procedimento riguardante l'inoltro telematico delle istanze di nulla osta al lavoro dei lavoratori particolari (professionisti, tecnici specializzati ecc.) previsti dall'articolo 27 del Testo Unico per l'immigrazione, la legge 286/1998. Da lunedì 19 maggio sarà possibile utilizzare la procedura di invio online, con le stesse modalità dei click days sperimentati negli scorsi mesi per questo tipo di pratiche riguardanti l'immigrazione, attraverso i moduli specifici disponibili dopo aver effettuato la registrazione dell'utente.

Il ministero cambia nome

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato accorpato con quello della Solidarietà e con quello della Salute. Ora, il nuovo nome è il seguente: "Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Legge 24 dicembre 2007, n.247, art. 1, comma 67: chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro con Prot. 15/IV/8179 del 19.5.2008 ha chiarito quanto segue.

"Com'è noto, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" all'articolo 1, comma 67, ha disposto l'abrogazione, con effetto dal 1 gennaio 2008, dell'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

In particolare il citato articolo 2 della legge 135 stabiliva un regime contributivo agevolato sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello e il comma 6 dello stesso articolo stabiliva, ai fini dell'applica-

zione di detto regime, il deposito dei suddetti contratti presso l'ufficio provinciale del lavoro. Ne deriva che con la subentrata abrogazione, da parte della legge 247/2007 delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 135/1997, decade anche l'obbligo del deposito dei contratti collettivi aziendali o di secondo livello, finalizzato ad usufruire delle agevolazioni contributive previste dalla legge medesima.

Tuttavia la scrivente per corrispondere alle esigenze della propria attività istituzionale ha necessità di conoscere i contratti di secondo livello che vengono stipulati sul territorio nazionale. Inoltre, si ritiene opportuno far presente che il legislatore nella ha modificato in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 402 del 29 luglio 1996 e pertanto nulla è variato in ordine agli adempimenti riguardanti il deposito dei contratti per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi regolamentati dalla circolare n. 139 del 29 ottobre 1996 emanata da questa Direzione Generale. Tutto ciò premesso, si invitano le OO.SS. di comunicare alle proprie aziende di trasmettere alle Direzioni provinciali territorialmente competenti, i suddetti accordi territoriali per tutte le motivazioni esplicitate nella menzionata circolare al di là delle finalità della legge 135/1997.

Messaggio INPS n. 8737 del 15 aprile 2008 :Lavoratori extracomunitari - Contratto di soggiorno per lavoro.

L'Inps nel messaggio suddetto precisa che, ai sensi dell'attuale normativa in materia, il 'contratto di soggiorno per lavoro non coincide con il vero e proprio "contratto di lavoro". Con riferimento al primo, infatti, la norma parla di "... proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e

non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale..." (D.P.R. 394/99 art. 30-bis comma 3 lettera c), così come modificato dal D.P.R. 334/04).

Inoltre, nel "contratto di soggiorno" manca un elemento essenziale: la data di inizio del rapporto di lavoro che, quindi, è possibile sia posteriore anche di qualche mese rispetto alla data di sottoscrizione del "contratto di soggiorno" presso il SUI.

Il "contratto di soggiorno", pertanto, deve intendersi come impegno assunto dalle parti a concludere, nel termine previsto dalla norma, un contratto di lavoro le cui principali condizioni sono già indicate nel "contratto di soggiorno" stesso. Il termine sopraindicato, entro il quale il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro con il lavoratore extracomunitario, inviando - per via telematica e, in caso di lavoro domestico, anche per raccomandata o fax - al Centro per l'Impiego competente il modello "Unificato Lav" (Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007), è di 6 mesi a partire dalla data di rilascio, da parte del SUI, del nulla-osta al lavoro subordinato, da intendersi come autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia per lavoro. Lo Sportello Unico per l'immigrazione, infatti, ricevuta la richiesta di nulla osta al lavoro per l'ingresso in Italia di uno straniero residente all'estero e sentito il parere di Questura, Direzione provinciale del Lavoro e Centro per l'Impiego competente, convoca il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il conseguente rilascio del nulla osta all'ingresso in Italia dello straniero, che ha una validità di 6 mesi dalla data del rilascio stesso (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 comma 5 e D.P.R. n. 394/99 art. 31 così come modificato dal D.P.R. n. 334/04).

I sei mesi di validità del nulla osta sono a loro volta giustificati dalla procedura di rilascio del visto d'ingresso del cittadino straniero, dovendosi considerare che lo Sportello Unico invia il suddetto nulla osta al Consolato italiano di competenza, il quale rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla richiesta (D.P.R. 394/99 art. 6 comma 5 così come modificato dal D.P.R. 334/04). Lo straniero, in possesso del visto, entra in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno e la compilazione del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno (D.Lgs. 286/98 art. 22 comma 6).

Si segnalano, infine, due casi specifici in cui è possibile che tra la data del rilascio del nulla-osta al lavoro da parte del SUI e la data della stipula del contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario intercorrano anche più di 6 mesi. Indisponibilità del datore di lavoro. Può accadere che lo straniero, giunto in Italia con regolare visto d'ingresso rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro.

In questo caso specifico, contemplato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, lo straniero può richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi dal momento del rilascio, allegando alla domanda un'apposita dichiarazione del responsabile del SUI dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Lo straniero ha quindi 6 mesi di tempo per trovare un nuovo datore di lavoro e, dopo aver chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro. Subentro in caso di decesso del datore di lavoro o di cessazione d'azienda.

Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentrare nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del de-

funto - se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente. Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento al-

l'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino extracomunitario. (Circolare del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2006).

Da quanto sopra illustrato consegue

che è legittimamente possibile che il contratto di lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro.

RIDUZIONE DEL PRELIEVO FISCALE SUL TFR

Sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), del TUIR

In data 2 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze datato 20 marzo 2008. Il citato decreto modifica, **a partire dal 1° aprile 2008**, la disciplina dell'art. 19 del TUIR (*"Indennità di fine rapporto"*) e l'art. 17 (*"Tassazione separata"*).

Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 19 del TUIR, il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Tale imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d. lgs. n. 124/93 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute oppure rimborsando quelle spettanti.

L'art. 17 del TUIR, invece, definisce la tassazione separata non solo per

il trattamento di fine rapporto, ma anche per le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lett. a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50 (compensi percepiti da lavoratori soci in cooperative, remunerazioni dei sacerdoti ed indennità parlamentari), altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il citato decreto Ministeriale del 20 marzo 2008 introduce una nuova detrazione all'imposta sui redditi appena descritti per i seguenti importi:

- € 70 se il reddito di riferimento è \leq € 7.500;
- € 50 + $\{€ 20 \cdot [(\text{€ } 28.000 - \text{Reddito di riferimento}) / \text{€ } 20.500]\}$, se l'ammontare del reddito di riferimento è compreso tra € 7.500 e € 28.000;
- € 50, se il reddito di riferimento

è compreso tra € 28.000 e € 30.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente a $[(\text{€ } 30.000 - \text{Reddito di riferimento}) / \text{€ } 2.000]$;

Se il risultato dei rapporti indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 19 di cui sopra ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del TFR e delle indennità equipollenti.

La detrazione appena descritta riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17, c. 1, lett. a), eventualmente erogate, **nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al d. lgs. n. 252/05**. Per questo motivo, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.

Inoltre la detrazione è riconosciuta dai sostituti d'imposta in relazione ad **una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta**. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla

cessazione del rapporto di lavoro **sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo**.

La detrazione spetta **anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione**.

Invece, per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

Agli uffici finanziari è dato il compito di verificare la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta. In caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, gli uffici finanziari provvederanno a determinare la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Limitazioni all'uso del contante e di assegni bancari e postali

Dal 30 aprile scorso sono in atto le disposizioni contenute nel Titolo terzo del D.Lgs 231/07 in materia di "Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore".

Ecco alcune delle indicazioni operative sull'attuazione delle nuove disposizioni:

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

L'articolo 49 del D.Lgs 231/07 vieta il trasferimento di denaro contanti o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico e di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a tali limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono, comunque, elementi per ritenerla tale.

Per quanto riguarda le sanzioni

previste in caso di violazione della disposizione, fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dell'1% al 40% dell'importo trasferito.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI, CIRCOLARI E VAGLIA CAMBIARI E POSTALI

Per quanto riguarda l'utilizzo degli assegni, **il principio generale diviene quello della non trasferibilità per qualsiasi importo**. L'intento, infatti, è quello di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.

Viene comunque consentita l'emissione di assegni in forma libera, su richiesta scritta del cliente, per importi inferiori a 5.000 euro. In tale caso è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1.50 euro per ogni assegno. Per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità delle girate è condizionata all'apposizione del codice fiscale di ogni garante. L'obiettivo è evitare l'anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l'assegno in pagamento. Gli assegni liberi, emessi prima del 30 aprile 2008 per importi inferiori a 12.500 euro ed incassati a decorrere da tale data, saranno

considerati regolari.

Gli assegni emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. con obbligo per queste ultime di comunicare comunque l'irregolarità dell'assegno al Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati, anche successivamente al 29 aprile 2008 in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro e mediante l'apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 5.000 euro. Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l'imposta di bollo.

Dal 30 aprile 2008, l'indicazione del codice fiscale del girante sugli assegni in forma libera è sempre dovuta, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data.

La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, le banche e le

Poste Italiane S.p.a. non dovranno effettuare il pagamento dell'assegno. Si evidenzia che l'emissione degli assegni all'ordine del traente - noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi - viene consentita esclusivamente nel caso in cui tali assegni sono girati direttamente per l'incasso o una banca o a Poste Italiane S.p.a.

L'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto dovranno essere segnalate dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. al ministero dell'economia e delle finanze per l'irrogazione delle sanzioni di seguito specificate. Tali assegni - se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. Anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, il principio generale è quello dell'emissione con la clausola di non trasferibilità.

In caso di violazione delle disposizioni relative alla clausola di non trasferibilità, o dell'emissione di assegni a favore del traente stesso fuori dei casi consentiti, fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

Ufficio legislativo

**Détailants
Montagnards**
« Gli aderenti a **Montagnards** possono usufruire del **Servizio di gestione di Contabilità** della propria **AZIENDA** »
rivolgendosi a

CONF-SERVIZI s.r.l.

FISCO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

Le richieste della Federazione Italiana Agenti di Commercio

1. DEDUCIBILITÀ SPESE DI RAPPRESENTANZA

Si propone di dedurre le spese di rappresentanza all'80%, oppure al 100% con un congruo tetto percentuale sui ricavi. Applicare inoltre la detrazione dell'IVA con le stesse regole delle imposte dirette.

2. DEDUCIBILITÀ AUTO

Si propone di innalzare il limite

deducibile delle auto a € 40.000,00, aumentare la percentuale di deducibilità dei costi dall'80% al 90% e il limite annuo per il noleggio a € 7.500,00.

3. PERCENTUALI DI COSTI FORFAIT

Occorre innalzare le percentuali di costi forfait, almeno al 3% sui ricavi totali senza limite.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI

Estendere agli agenti di commercio e rifinanziare il credito d'imposta del 20% sull'acquisto dei beni strumentali nuovi, già previsto della legge 449/97. Aumentare la percentuale di credito per gli agenti nei primi tre anni di attività.

5. IRAP

Stabilire in via legislativa i limiti per l'esenzione dell'IRAP (numero dipendenti e collaboratori - volume dei beni strumentali). In ogni caso emanare direttive agli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate per l'abbandono della controversia in caso di soccombenza dell'Ufficio presso la Commissione Tributaria Provinciale.

LETTERA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI STUDI DI SETTORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

L'aumento incessante ed incontrollato dei prezzi dei carburanti e lubrificanti per autotrazione e, in particolare, del prezzo del gasolio, che ha superato quello della benzina, oltre a causare un notevole aggravio dei costi a carico delle imprese il cui mezzo di locomozione è l'auto-vettura (bene strumentale indispensabile per svolgere l'attività), contrae il reddito prodotto e determina da parte del software "Gerico" di stima dei ricavi puntuali dello studio di settore un risultato di non congruità e di non coerenza. Tale effetto allarmante si nota in fase di predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi con l'applicazione dello studio di settore

relativo all'anno di imposta 2007, dove già si può constatare che l'incremento è particolarmente sensibile e, ciò, non è motivo di fenomeni evasivi, stante il tipo di attività in oggetto che si basa essenzialmente su percentuali di ricarico prestabilite dalle case mandati, ma dalla lievitazione dei costi per il carburante per autotrazione e delle conseguenti spese

ordinarie di manutenzione. L'aumento del costo del carburante, voce fondamentale dello studio di settore in argomento nella determinazione dell'ammontare dei ricavi puntuali, stima incrementi di fatturato non rispondenti alla realtà, perché tale situazione può essere validamente accettata soltanto in condizione di prezzi stabili ovvero prezzi con oscillazioni contenute nell'ambito del normale indice inflativo annuale e della percentuale di compensi normalmente concordate con le case mandati. La situazione non migliorerà neanche nell'anno 2008 se si considera che già al primo gennaio il prezzo medio della benzina era di € 1.360 e quello del gasolio di € 1.280, ed oggi hanno raggiunto € 1.520 eguagliando il prezzo del gasolio quello della benzina con un incremento rispettivamente del 12% e del 19% circa. E la tendenza all'aumento dei prezzi non mostra segni di rallentamento o



cedimento, anzi, sono previsti ulteriori inasprimenti con la prospettiva che alla fine del corrente anno il prezzo della benzina raggiungerà € 1,740 al litro, con un incremento a base annua del 28%, e

€ 1,850 per il gasolio con un incremento a base annua del 45%, se non addirittura superiori.

Si tenga inoltre presente che, un agente di commercio percorre in media, per la propria attività, oltre 60.000 km all'anno.

Com'è noto per lo studio di settore in argomento l'analisi della normalità economica è stata effettuata utilizzando l'indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi": orbene, è di tutta evidenza che l'anomalo, preoccupante ed imprevedibile incremento del costo dei carburanti comporterà, per la categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio, un pressoché generalizzato aumento di tale indice ed un forte innalzamento del numero dei soggetti non congrui rispetto all'analisi della

normalità economica.

Il tutto comporterà, molto verosimilmente, un generalizzato mancato adeguamento spontaneo da parte degli appartenenti alla categoria interessata alle risultanze degli studi di settore ed amplierà la platea dei soggetti sottoponibili ad accertamento da parte di questa Agenzia.

Per le considerazioni sopra esposte ed al fine di depotenziare gli effetti negativi di un elevato numero di accertamenti basati sull'applicazione degli studi di settore, la scrivente Federazione chiede che siano date nuove ed opportune istruzioni agli Uffici periferici (da rendere pubbliche quanto prima) affinché questi, tenuto conto dell'anomala situazione del costo dei carburanti, non prevista in fase di elaborazione e validazione dello studio di settore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, verificata in concreto la circostanza rappresentata, non procedano ad alcun accertamento basato sugli studi di settore in mancanza di altri elementi.

*Il Presidente Nazionale
Domenica Cominci*

prosegue dalla prima

nibile: interessi passivi deducibili al 95% e stretta sulle svalutazioni dei crediti. La "tassa" sui petrolieri invece sarà articolata in tre punti. Si agirà sulle scorte di magazzino, sull'entità dei diritti minerari (oggi i produttori pagano una royalty pari al 7%) e con un'addizionale: l'Ires per le aziende del settore verrà riportata dal 27 al 33 per cento.

Liberalizzazioni avanti, stretta sugli appalti in house

Servizi pubblici locali: dal 30 giugno 2009 divieto per le società che hanno acquisito gestioni senza gara di averne altre oltre la principale; il 31 dicembre 2010 cessano gli appalti in house. L'affidamento in house sarà possibile solo in casi eccezionali.

Accelerato il processo di liberalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

Infrastrutture e piano casa

Abrogata la revoca delle conces-

sioni disposta nel 2007 ai contraenti generali che avevano avuto l'assegnazione senza il ricorso a bando di gara.

Scompare la Tav sulla Milano-Genova e Milano-Padova. Più facile l'intervento dei fondi etici sull'housing sociale. Verranno agevolate nell'acquisto della prima casa giovani coppie a basso reddito.

FISCO, SPESA E PA

Sotto controllo la spesa dei ministeri

Metodo Gordon Brown rivisto, Cda più snelli per le aziende pubbliche e aste online per il risparmio energetico. I costi intermedi dei ministeri dovranno scendere del 22%. Vengono tagliati gli enti pubblici minori, quelli con meno di 50 dipendenti e quelli che entro la fine dell'anno non verranno confermati dal ministero vigilante. Tra gli altri verrà soppresso l'Ente italiano della montagna.

Regioni, enti locali

e interventi sulla sanità

Dal 2009 al 2011 governatori sindaci e province daranno alla manovra un contributo vicino a 24 miliardi, inclusi i tagli in cantiere alla spesa sanitaria. Per i cittadini sarà invece ripristinato un ticket di 10 € per le visite specialistiche. Stanziati i fondi per Roma e per l'Expo 2015 a Milano. Rinviata l'abolizione delle province il cui capoluogo è città metropolitana e la soppressione delle comunità montane.

Semplificazione delle norme e carta d'identità decennale

Norma "taglia leggi": abolizione di 4.000 norme desuete. Riduzione del 25% degli oneri amministrativi per le imprese entro il 2012. Introduzione della class action nella Pa, riduzione del 50% della carta e Gazzetta Ufficiale on-line. Durata decennale della carta d'identità. Impresa in un giorno: semplificazione degli oneri burocratici necessari per l'avvio di un'attività imprenditoriale.

Licenziamenti più facili nel pubblico impiego

Stretta sulle consulenze e massima trasparenza sui compensi pagati dalla Pa e dagli enti pubblici. Lotta all'assenteismo: busta paga più leggera per chi presenta falsi certificati medici o timbra il cartellino e poi lascia l'ufficio. Blocco del turn over dei dipendenti pubblici, riduzione del numero di insegnanti.

Lotta all'evasione e stock option

Il pacchetto fiscale della manovra, prevede tra l'altro un rafforzamento della lotta all'evasione e l'abolizione dell'attuale regime fiscale per le stock option, con il passaggio alla tassazione progressiva. Vantaggi fiscali, invece, per i capital gain che verranno reinvestiti in azienda. Salta la tracciabilità dei pagamenti oltre i 100 euro ai professionisti.

Finanziaria: i provvedimenti principali (fonte Il Sole24ore)



*A fianco delle Imprese...
...anche di quelle più "audaci".*

*Scelte le imprese, per noi di Confesercenti significa
formazione, assistenza, tutela e visibilità.*

*Qualità che fanno della nostra organizzazione una
grande associazione di imprese italiane.*

*Imprese importanti, proprio come quella che stai
realizzando*

Confesercenti
Firma l'impresa



CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2008

confesercenti.it